

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1671 del 21/03/2024
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE IN RIDUZIONE DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEMANIALE SITA IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME CONCA NEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN) AD USO IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI. PROCEDIMENTO RNPPT0080 - RICHIEDENTE: SOC. "LA PAGODA DI MAZZOTTI SIMONE & C. S.A.S."
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1739 del 21/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno MARZO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE IN RIDUZIONE DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEMANIALE SITA IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME CONCA NEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN) AD USO IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI. PROCEDIMENTO RNPPT0080 - RICHIEDENTE: SOC. "LA PAGODA DI MAZZOTTI SIMONE & C. S.A.S."

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali della Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini Conca e Marecchia:

- n. 6830 del 16/07/2002 con la quale è stata concessa per anni sei (con scadenza al 15/07/2008) al Sig. Mazzotti Graziano, legale rappresentante della Soc. "La Pagoda di Mazzotti Graziano e C. s.a.s" (C.F./P.IVA 03158970404) con sede in Misano Adriatico Via delle Fornaci n. 21, l'area del demanio idrico posta in sponda destra e sinistra del torrente Conca destinata ad impianti sportivi e ricreativi, catastalmente identificata in Comune di Misano Adriatico al Foglio 27 antistante le particelle 65-94-201-202, per una superficie di 56.080 m² ed in comune di San Giovanni in Marignano al Foglio 12 antistante le particelle 67-130-129 e al Foglio 8 antistante la particella 23 per una superficie di 15.350 m², per una superficie complessiva di 71.430 m²;
- n. 18186 del 10/12/2004 con la quale si è proceduto alla modifica della titolarità della predetta

concessione in favore della Soc. "La Pagoda di Magnoni Lucia e C. s.a.s." (C.F./P.IVA 03158970404), con sede in Misano Adriatico Via delle Fornaci n. 21;

- n. 7783 del 03/07/2008 con cui si è rideterminata la durata della concessione di cui alla determinazione n. 6830 del 16/07/2002 e successiva determinazione n. 18186 del 10/12/2004 in anni 12 (dodici), con decorrenza dal 16 luglio 2002, data di adozione della determinazione n. 6830, con scadenza al 15/07/2014;
- n. 12409 del 04/10/2013 con cui si è proceduto a modificare le proprie determinazioni n. 6830 del 16/07/2002 e n. 7783 del 03/07/2008 nella parte relativa alla denominazione del concessionario, nel senso che la ragione sociale "La Pagoda di Magnoni Lucia e C. s.a.s." (C.F./P.IVA 03158970404) è stata sostituita con "La Pagoda di Lisi Barbara & C. s.a.s." (C.F./P.IVA 03158970404);

DATO ATTO:

- che la Sig.ra Lisi Barbara, in qualità di legale rappresentante della Soc. "La Pagoda di Lisi Barbara & C. s.a.s." (C.F./P.IVA 03158970404), con istanza presentata in data 01/07/2014 e registrata al prot. della Regione Emilia-Romagna n. PG/2014/251604 del 02/07/2014 ha richiesto il rinnovo della predetta concessione;
- che con atto del 24/06/2016 redatto con scrittura privata autenticata dal notaio Pietro Bernardi Fabbrani e registrato in data 08/07/2016 Rep. 37834/17927 la Società "La Pagoda di Lisi Barbara & C. s.a.s." (C.F./P.IVA. 03158970404), con sede a Misano Adriatico in Via delle Fornaci n. 21, ha modificato la ragione sociale in "La Pagoda di Mazzotti Simone & C. s.a.s.", mantenendo invariati sede e codice fiscale, così come risulta dalla visura del Registro Imprese della Camera di Commercio della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini;
- che con nota pervenuta a mezzo lettera raccomandata, registrata al prot. PG/2019/20472 del 07/02/2019, la Soc. "La Pagoda di Mazzotti Simone & C. s.a.s." ha chiesto di poter rateizzare l'importo dovuto a titolo di canoni per le annualità 2016, 2017 e 2018;

- che con determinazione del responsabile dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della regione Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini n. 1638 del 02/04/2019, si è provveduto ad autorizzare la Soc. "La Pagoda di Mazzotti Simone & C. s.a.s." (C.F./P.IVA 03158970404) al pagamento delle somme dovute in 10 (dieci) rate semestrali, secondo il piano di rateizzazione indicato;
- che le rate di cui al punto precedente risultano corrisposte, come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- a seguito della presentazione dell'istanza di rinnovo della concessione (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della L.R. 7/2004) da parte della Soc. "La Pagoda di Lisi Barbara e C." s.a.s. in data 01/07/2014, registrata al prot. della Regione Emilia-Romagna PG/2014/251604 in data 02/07/2014, fu chiesta dal competente Servizio regionale la documentazione integrativa all'istanza per poter dar corso all'istruttoria (PG.2014.496631 del 17/12/2014);
- la documentazione fu richiesta nuovamente il 10/12/2018 (PG/2018/11608) dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, competente per il rilascio delle concessioni di occupazione aree del demanio idrico a seguito del processo di riordino delle competenze di cui alla L.R. n. 13/2015, contestualmente al versamento dei canoni arretrati non versati per le annualità 2016-2017-2018;
- in data 16/12/2021 (PG/2021/193277) il SAC di Rimini ha chiesto nuovamente alla Società la documentazione integrativa necessaria ai fini del rinnovo e il versamento dei canoni arretrati non corrisposti;
- con nota del 19/01/2023 (PG/2023/10009), il SAC di Rimini notificava al Sig. Mazzotti Simone, legale rappresentante della Soc. La Pagoda di Mazzotti Simone & C. s.a.s., in data 30/03/2023 tramite Agente notificatore del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Riccione - Misano Adriatico - Coriano (prot. n. 142/2023 A.A., acquisito agli atti di Arpae al PG/2023/56875 del

31/03/2023), l'archiviazione dell'istanza di rinnovo d'occupazione dell'area in oggetto e comunicava che, prima del formale provvedimento di archiviazione della domanda, ai sensi dell'art.10-bis della L.n. 241/90 e s.m.i., entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota, il richiedente aveva diritto a presentare per iscritto eventuali osservazioni e/o documentazioni al presente Servizio;

- con nota del 20/07/2023, acquisita in pari data al protocollo di Arpae PG/2023/126253, il concessionario ha presentato l'istanza completa ai fini del procedimento di rinnovo;
- a fronte di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT n. 237 del 16/08/2023), nel termine dei 30 giorni dalla pubblicazione previsti dall'art. 16 della L.R. 7/2004 e s.m.i., è pervenuta un'ulteriore domanda di concessione da parte di un Ente Pubblico per un uso prioritario di cui all'articolo 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i., per una porzione dell'area oggetto del rinnovo, identificata al NCT del Comune di Misano Adriatico al foglio 26 particella 633/parte e foglio 27 particella 534/parte, per una superficie complessiva di 18.228,83 mq;
- a seguito della comunicazione in merito a domande in concorrenza (PG/2023/0171062 del 09/10/2023), con nota acquisita al PG/2023/180623 del 24/10/2023, la società "La Pagoda di Mazzotti Simone & C. s.a.s." ha presentato proprie osservazioni, ed in particolare che:
 - ha preso atto della presentazione presso gli Uffici del SAC di ARPAE da parte di un Ente Pubblico di domanda di concessione per un uso prioritario di cui all'art. 15 commi 3 e 4 della L.R. 7/2004 e s.m.i, e nulla oppone in merito all'assegnazione in via prioritaria di tale porzione d'area demaniale all'Ente Pubblico richiedente;
 - l'area oggetto di domanda di concessione per uso prioritario è parte della più ampia concessione rilasciata alla soc. "La Pagoda di Mazzotti Simone & C. s.a.s." relativa all'occupazione del territorio demaniale per lo svolgimento di attività sportive, nello specifico "tiro a volo" (determinazione n. 6830 del 16/07/2002 - Procedimento RNPTT0080);

- la Società richiede lo stralcio delle aree situate nel Comune di San Giovanni in Marignano, in fronte alle particelle identificate al NCT al Foglio 8 mappale 23, Foglio 12 mappali 67-129-130;
- con nota PG/2023/0183302 del 27/10/2023 il SAC di ARPAE comunica l'accoglimento dell'osservazione presentata dalla Soc. La Pagoda di Mazzotti Simone & C. s.a.s. e la conseguente variante in riduzione della concessione già rilasciata con determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna - Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali di Rimini n. 6830 del 16/07/2002 e s.m.i.;

VISTA l'istanza, corredata da elaborati tecnici, pervenuta in data 27/11/2023 e registrata al protocollo Arpae al PG/2023/201010, con cui il Sig. Mazzotti Simone (C.F. MZZSMN68D16H274H), legale rappresentante della Soc. "La Pagoda di Mazzotti Simone & C. s.a.s." (C.F./P.IVA 03158970404), con sede a Misano Adriatico (RN) in Via delle Fornaci n. 21, ha chiesto il **rinnovo con variante in riduzione** della concessione per l'occupazione di un'area demaniale posta in sponda sinistra del fiume Conca di m² 37.846 ad uso impianti sportivi e ricreativi (pratica RNPPT0080) identificata al NCT del Comune di Misano al Foglio 26 part.IIa n. 634, 633/parte, 635/parte e 636 e al Foglio 27 part.IIa n. 535, 534/parte, 324, 536, 537, 538, 539;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui fino all'annualità 2023, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con nota Prot. 27/12/2023.91115, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/219730 del 27/12/2023, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesto con nota del 12/12/2023 PG/2023/210186, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto,
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale

protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/47654 del 12/03/2024;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 25/06/2014 su C/C 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato come deposito cauzionale la somma di € 3.478,07 (tremilaquattrocentosettantotto/07) in data 22/07/2002 a garanzia degli obblighi della concessione n. 6830 del 16/07/2002 e s.m.i.;
3. ha versato in data 11/03/2024 il canone relativo all'annualità 2024 pari ad € 5.350,03;

CONSIDERATO che il canone annuale dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, è stato rideterminato per l'annualità 2024 in €. **5.350,03** (euro cinquemilatrecentocinquanta/03) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale di € 3.478,07 versato dal richiedente in data 22/07/2002, a garanzia degli obblighi della concessione n. 6830 del 16/07/2002 e s.m.i. può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione e che è stato integrato con un importo pari ad € 1.871,96 in data 11/03/2024 per adeguarlo al canone annuale (ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004) al fine di costituire un deposito complessivo pari a €. **5.350,03**;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

DATO ATTO che trattasi di pratica pregressa non giunta agli atti finali per carenza documentale prima,

e successivamente per variazione delle competenze per il rilascio delle concessioni di occupazione aree del demanio idrico a seguito del processo di riordino di cui alla L.R. n. 13/2015;

RITENUTO di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione per una durata non superiore ad anni 12 a decorrere dalla data di adozione del presente atto, ovvero fino al 31/12/2035;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Soc. "La Pagoda di Mazzotti Simone & C. s.a.s." (C.F./P.IVA 03158970404), con sede a Misano Adriatico (RN) in Via delle Fornaci n. 21, il rinnovo **con variante in riduzione** della concessione per l'occupazione di un'area demaniale posta in sponda sinistra del fiume Conca di m² 37.846 ad uso impianti sportivi e ricreativi, identificata al NCT del Comune di Misano al Foglio 26 part.IIa n. 634, 633/parte, 635/parte e 636 e al Foglio 27 part.IIa n. 535, 534/parte, 324, 536, 537, 538, 539. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica **RNPPT0080**;
2. di rilasciare il rinnovo della concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2035**;
3. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di **€ 5.350,03**, per un importo di € 3.478,07 versato dal richiedente in data 22/07/2002 e successivamente integrato in data 11/03/2024 per un importo pari a € 1.871,96, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004. Il deposito verrà

- restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€. 5.350,03** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
 5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
 6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
 7. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
 8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
 9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota Prot. 27/12/2023.91115, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/219730 del 27/12/2023;
 10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata; essa dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Se ne consegna copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta

esplicitamente dal concessionario;

13. che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;

14. che deve essere inoltrato alla Struttura scrivente tramite PEC all'indirizzo aorn@cert.arpa.emr.it una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

15. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

16. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

17. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato De Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione dell'area demaniale intestata alla Soc. "La Pagoda di Mazzotti Simone & C. s.a.s." (C.F./P.IVA 03158970404), con sede a Misano Adriatico (RN) in Via delle Fornaci n. 21- codice pratica RNPPT0080.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale posta in sponda sinistra del fiume Conca di m² 37.846 ad uso impianti sportivi e ricreativi, identificata al NCT del Comune di Misano al Foglio 26 part.IIa n. 634, 633/parte, 635/parte e 636 e al Foglio 27 part.IIa n. 535, 534/parte, 324, 536, 537, 538, 539. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2035**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€. 5.350,03** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre

disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 5.350,03**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa

Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con nota Prot. 27/12/2023.91115, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/219730 del 27/12/2023, di seguito ed integralmente riportate:

CONDIZIONI GENERALI

1. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;
3. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso

d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'USTPC-RN;

4. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPC-RN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

DURATA

1. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

1. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;
2. al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;
3. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;
4. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;
5. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità

- Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;
6. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;
 7. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;
 8. nella fascia di metri 10 dall'alveo/ciglio di sponda è vietata l'utilizzazione agricola a norma di PTCP (art.2.3, 2.4) e come prescritto da Cap.5 della "Direttiva per gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei, delle aree di naturale espansione delle acque, delle fasce ripariali e del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche d'ingegneria naturalistica" del PAI; l'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato;
 9. dovrà essere salvaguardata l'area "boscata" che è presente lungo il corso d'acqua e pertanto l'area che viene richiesta in concessione deve essere delimitata tramite fossi di scolo di adeguate dimensioni;

SICUREZZA

1. Il nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo

esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

2. USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
3. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del

concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.